REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

proposta di legge n. 247

a iniziativa del Consigliere Latini presentata in data 10 gennaio 2024

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE E DELL'IMPIEGO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI (DAE) IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI DELLA REGIONE MARCHE

Art. 1 (Obiettivi)

- 1. Questa legge è diretta a favorire, nel rispetto delle modalità indicate dalla legge 4 agosto 2021, n. 116 (Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici), la diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE).
- **2.** La Regione promuove la sicurezza e il benessere dei cittadini assicurando la presenza di defibrillatori in tutti i luoghi pubblici, sia al chiuso che all'aperto, al fine di poter tempestivamente intervenire in caso di arresto cardiaco improvviso.

Art. 2 (Definizioni)

- 1. Ai fini di questa legge si intende per:
- a) defibrillatore: un dispositivo medico che serve per defibrillare un paziente colpito da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare;
- b) luogo pubblico: qualsiasi spazio frequentato dal pubblico, compresi parchi, aree ricreative, spiagge pubbliche, stazioni dei treni e degli autobus, centri commerciali, aree sportive.

Art. 3

(Installazione dei defibrillatori)

- **1.** Tutti i luoghi pubblici, sia al chiuso che all'aperto, della regione devono essere dotati di almeno un DAE.
- 2. L'installazione DAE deve seguire le linee guida stabilite dal Ministero della salute e dalle associazioni professionali competenti, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- **3.** I DAE devono essere opportunamente segnalati tramite cartellonistica facilmente visibile e comprensibile per il pubblico.
- **4.** Gli enti locali, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, devono identificare i luoghi pubblici prioritari per l'installazione dei DAE, tenendo conto delle caratteristiche demografiche e delle peculiarità locali.

Art. 4

(Manutenzione e addestramento)

1. I defibrillatori devono essere sottoposti a regolare manutenzione, inclusi controlli periodici delle batterie e degli elettrodi, in conformità alle disposizioni delle aziende produttrici.

- 2. Gli enti locali, in collaborazione con le autorità sanitarie competenti, devono garantire la formazione adeguata del personale che gestisce i luoghi pubblici dotati di defibrillatori, affinché siano in grado di utilizzare correttamente il dispositivo in caso di necessità.
- **3.** La Regione promuove la formazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne informative volte a educare sulle procedure di intervento in caso di arresto cardiaco ed evidenziare l'importanza dell'utilizzo dei DAE nell'emergenza.

Art. 5

(Obblighi dei soggetti beneficiari)

- 1. La Giunta regionale individua, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge ed in conformità alle disposizioni statali, un regolamento tipo al quale si devono attenere gli enti territoriali nel redigere, entro i successivi novanta giorni, i regolamenti per l'installazione nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e di segnalazione ai servizi di emergenza.
- 2. Il regolamento tipo, previsto dal comma 1, disciplina anche la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema regionale di emergenza urgenza e l'individuazione di un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza presso le pubbliche amministrazioni.
- **3.** I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in apposite teche accessibili al pubblico 24 ore su 24 e un'apposita segnaletica deve indicare la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

Art. 6

(Commissione di controllo)

1. La Regione istituisce una commissione di controllo dei DAE, composta da rappresentanti degli enti del servizio sanitario regionale, che ha il compito di verificare l'effettiva presenza e funzionalità dei defibrillatori installati.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore di questa legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia alla competente Commissione assembleare una relazione sullo stato di attuazione di questa legge.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

- **1.** Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale a legislazione vigente.
- **2.** All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.